

VALUTARE UN ALUNNO IN SITUAZIONE DI HANDICAP (con L. 104)

La valutazione di un alunno con disabilità non può rifarsi a criteri o a scale valutative standard, ma a criteri e scale valutative personalizzate, esplicitate nel PEI del singolo alunno, anche nel caso in cui il PEI preveda gli stessi obiettivi di apprendimento della classe di appartenenza.

In appendice sono citati i provvedimenti normativi che indicano la valutazione scolastica degli allievi in situazione di handicap come procedimento relativo agli interventi educativi e didattici effettivamente svolti sulla base del PEI e, inoltre, come riferita ai progressi registrati in rapporto alle potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali dell'alunno.

Alcuni punti fermi:

1. **La valutazione è fondata sul PEI.** Il PEI indica gli obiettivi che si ritiene di poter conseguire ed esplicita le modalità operative sul piano delle metodologie e dei procedimenti valutativi. Il PEI è lo strumento che traduce gli interventi che l'equipe multidisciplinare intende realizzare e pertanto vi vengono descritti:
 - gli interventi didattici ed educativi;
 - gli interventi di rilevazione e valutazione;
 - gli interventi finalizzati a garantire il processo di inclusione.
2. **La collegialità non è un optional.** La collegialità va **coerentemente** e **sistematicamente** attuata lungo tutto il percorso formativo: osservazione, individuazione delle attività idonee all'alunno, coordinamento degli obiettivi disciplinari, valutazione del livello globale e analitico.

La valutazione non riguarda esclusivamente gli apprendimenti, ma deve avvenire secondo i principi fissati nell'art.12 comma 3 della legge 104 ("L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione") e nell'art.16 ("1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti è indicato, sulla base del Piano Educativo Individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte).

PERTANTO:

- gli indicatori elencati nella seguente tabella sono da considerarsi subordinati alle direttive didattiche e attuative indicate nel PEI (si vedano i vari riferimenti normativi riportati in appendice).

VOTO IN DECIMI	LIVELLI DI COMPETENZA RAGGIUNTI
<p>10</p> <p>9</p>	<ul style="list-style-type: none"> • completo raggiungimento e padronanza degli obiettivi di apprendimento; • pieno raggiungimento degli obiettivi relativi a all'autonomia; • pieno raggiungimento degli obiettivi relativi a alla partecipazione; • pieno raggiungimento degli obiettivi relativi a relazione e autonomia. <ul style="list-style-type: none"> • pieno raggiungimento e padronanza degli obiettivi di apprendimento; • efficace raggiungimento degli obiettivi relativi a all'autonomia; • efficace raggiungimento degli obiettivi relativi a alla partecipazione; • efficace raggiungimento degli obiettivi relativi a relazione e autonomia.
<p>8</p>	<ul style="list-style-type: none"> • buon raggiungimento e padronanza degli obiettivi di apprendimento; • adeguato raggiungimento degli obiettivi relativi a all'autonomia; • adeguato raggiungimento degli obiettivi relativi a alla partecipazione; • adeguato raggiungimento degli obiettivi relativi a relazione e autonomia.
<p>7</p>	<ul style="list-style-type: none"> • discreto/pienamente sufficiente raggiungimento degli obiettivi di apprendimento; • evoluzione verso il raggiungimento degli obiettivi relativi a all'autonomia; • evoluzione verso il raggiungimento degli obiettivi relativi a alla partecipazione; • evoluzione verso il raggiungimento degli obiettivi relativi a relazione e autonomia.
<p>6</p>	<ul style="list-style-type: none"> • raggiungimento dei livelli minimi di apprendimento; • da sostenere negli obiettivi relativi a all'autonomia; • da sostenere nel raggiungimento degli obiettivi relativi a alla partecipazione; • da sostenere nel raggiungimento degli obiettivi relativi a relazione e autonomia.
<p>5</p>	<p>Insufficiente raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, relazione e autonomia.</p>

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Capacità e merito vanno valutati secondo parametri peculiari, adeguati alle rispettive situazioni di minorazione. (Sentenza n.215/87).
- Se l'handicap rende difficile, ma non impossibile in senso assoluto, il raggiungimento di un certo livello di competenze da parte del soggetto, vale a dire che si tratta di un ostacolo superabile attraverso le opportune misure di sostegno all'apprendimento e di integrazione dell'insegnamento, allora è compito dello stato, ai sensi dell'art. 3 della Costituzione, rimuovere siffatto ostacolo (Parere del consiglio di Stato sulla valutazione degli handicappati psichici nelle scuole superiori – sent. Corte Cost. 215/87).
- La valutazione deve comunque aver luogo perché è un valore positivo da un punto di vista formativo ed educativo (Parere del Consiglio di Stato 1991).
- Quando la valutazione si risolve nella interruzione dell'iter formativo o comunque in una discriminazione del soggetto con effetti negativi per la sua personalità, la valutazione, benché non assente, deve assumere carattere peculiare e dare luogo ad esiti altrettanto peculiari (Parere del Consiglio di stato n.348/91).
 - O.M.236/93
 - D.M.5 maggio 1993
 - L. 104/92 (Legge Quadro sulla disabilità).
 - O.M.n.80/95
 - O. M. n. 266\97
- La valutazione è relativa agli interventi educativi e didattici effettivamente svolti sulla base del PEI (C.M.128/99).
- Testo Unico in materia di istruzione, O.M. 90/2001
- LINEE-GUIDA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' , 2009).

Sono coinvolti tutti i docenti nella presa in carico del processo di insegnamento-apprendimento e sulla valutazione degli alunni con disabilità loro affidati. La valutazione in decimi va rapportata al P.E.I., che costituisce il punto di riferimento per le attività educative a favore dell'alunno con disabilità. Si rammenta inoltre che la valutazione in questione dovrà essere sempre considerata come valutazione dei processi e non solo come valutazione della performance. Già precedentemente, a proposito della programmazione il testo ricordava che la valutazione personalizzata nella scuola del primo ciclo è cosa ben diversa da quella differenziata per gli alunni di scuola superiore che non sono in grado di conseguire il diploma, nel senso che a proposito del primo ciclo l'art 16 comma 2 L.n. 104/92 stabilisce che la valutazione , con esito positivo, deve riguardare un PEI impostato esclusivamente sulle “ effettive capacità e potenzialità dell'alunno” e non già secondo standard , come espressamente stabilito dalla citata sentenza della Corte costituzionale n. 215/87.
- Regolamento sulla valutazione degli alunni (D.P.R.122/2009).
- L.107\2015 (“potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati”).
- D. L.vo 13 aprile 2017, n. 66